**IL DIRITTO DI ASILO**

**IN EUROPA**

**CROAZIA**

****

**Croazia**

**Riferimenti normativi**

Law on International and Temporary Protection (LITP) e Law on Foreigners.

**Beneficiari**

La Croazia riconosce lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea.

**Procedura regolare**

Uno straniero può richiedere asilo presso una stazione di polizia, un punto di attraversamento della frontiera, il Centro di accoglienza degli stranieri o il Centro di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Una volta espressa l’intenzione di richiedere asilo, i funzionari competenti prendono le impronte digitali del richiedente, una sua foto, stabiliscono la sua identità, come è entrato in Croazia, il percorso del viaggio dal suo paese di origine fino alla Croazia, e tutte le informazioni rilevanti per la sua domanda; infine informano immediatamente il Ministero degli Interni. (Art. 33 LITP).

In seguito, gli stranieri che hanno espresso l’intenzione di presentare domanda di asilo al di fuori del Centro di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale vengono mandati in quest’ultimo per presentare ufficialmente la loro domanda, che deve essere formalizzata non oltre 15 giorni dalla registrazione del proprio status negli archivi del Ministero dell’Interno.

La domanda è di solito depositata presso il Centro, e solo eccezionalmente al di fuori di esso entro un periodo appropriato, a seconda delle circostanze personali del richiedente. (Art. 34 LITP).

Un funzionario del ministero dovrà, quanto prima, intraprendere un’indagine e consentire al richiedente di spiegare tutti i fatti e le circostanze rilevanti per la procedura di approvazione della protezione internazionale.

Durante l’intervista, il richiedente deve fornire spiegazioni credibili e convincenti in merito alle ragioni sulle quali basa la sua domanda, presentare tutte le prove di cui dispone per sostenere la richiesta e rispondere a tutte le domande (Art. 35 LITP).

Il funzionario del Ministero può decidere di: riconoscere l’asilo; riconoscere la protezione sussidiaria; respingere la domanda se il richiedente non soddisfa le condizioni per l’asilo e la protezione sussidiaria; respingere la domanda se riscontra la sussistenza di una delle ipotesi di esclusione; respingere la domanda in quanto manifestamente infondata; respingere una domanda in quanto irricevibile; o sospendere la procedura. (Art. 38 LITP).

Il Ministero dell’Interno ha l’obbligo di prendere una decisione sulla domanda di asilo entro 6 mesi dalla data di registrazione. Se entro 6 mesi non è possibile adottare alcuna decisione, il richiedente ne è informato per iscritto e, su sua richiesta, gli sono fornite le informazioni sulle ragioni del mancato rispetto del termine e sul tempo necessario prima che possa ricevere una decisione. Il limite di 6 mesi può essere prolungato in via eccezionale per altri 9 e poi di 3 mesi. Può essere prorogato per 9 mesi se si verifica una delle seguenti situazioni: la domanda comprende fatti complessi e / o questioni legali di particolare complessità; molti cittadini di paesi terzi o apolidi richiedono contemporaneamente protezione internazionale; o il ricorrente, mediante le sue azioni, in contrasto con i propri obblighi come richiedente, provoca l’estensione del termine.

Inoltre, questo limite di tempo può essere eccezionalmente prorogato per altri 3 mesi esclusivamente per garantire un esame esaustivo della domanda.

Se è giustificabile aspettarsi che non venga presa una decisione entro i termini sopra indicati a causa della situazione di grave e comprovato pericolo temporaneamente esistente nel paese d’origine, il Ministero verifica periodicamente la situazione nel paese d’origine e informa il richiedente e la Commissione europea, entro un termine ragionevole, delle ragioni della mancata adozione di una decisione. In tal caso, una decisione deve essere comunque presa non oltre il termine di 21 mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. (Art. 40 LITP).

**Permessi rilasciati**

Al richiedente riconosciuto come rifugiato viene concesso un permesso di soggiorno di 5 anni; di 3 anni è, invece, il permesso per coloro a cui è riconosciuta la protezione sussidiaria. (Art. 75(2)-(3) LITP)

Entrambe le categorie hanno il diritto di soggiornare nella Repubblica di Croazia a decorrere dalla data di consegna della decisione di approvazione della protezione internazionale, che è comprovata dal permesso di soggiorno. Il diritto di soggiorno nella Repubblica di Croazia è stabilito con la decisione di approvazione della protezione internazionale. (Art. 55 (1)-(2) LITP).

La domanda di rilascio del permesso di soggiorno deve essere presentata all’amministrazione competente della Polizia, che, a sua volta, dovrà provvedere entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza (Art. 75 LITP).

La protezione temporanea è un tipo di protezione concessa in casi straordinari, quali un afflusso di massa o un imminente afflusso di persone sfollate da paesi terzi, che non possono far ritorno al loro paese di origine, in quanto quest’ultimo si trova in uno stato di grave crisi o conflitto e, quindi, non è in grado di garantire ai suoi cittadini una protezione sicura e duratura, oppure quando le Autorità competenti ravvisino la sussistenza di particolari circostanze che non consentono di condurre efficacemente la procedura di approvazione della protezione internazionale e, di conseguenza, di tutelare gli interessi degli sfollati e di altri richiedenti protezione.

La decisione sull’introduzione della protezione temporanea viene adottata dal governo croato in base a una decisione del Consiglio dell’Unione Europea sull’esistenza di un flusso di massa di sfollati. (Art. 78 LITP).

La protezione temporanea viene concessa per un periodo di 1 anno, che può essere poi prorogato di norma per sei mesi e comunque per non più un anno. Può essere ammessa un’ulteriore proroga per un periodo non superiore a 1 anno sulla base di una decisione del Consiglio dell’Unione Europea. La protezione temporanea si conclude quando è stata raggiunta la durata massima della protezione temporanea; o a seguito di una decisione del Consiglio dell’Unione europea. (Art.79 LITP).

La residenza permanente può essere concessa a uno straniero che abbia soggiornato legalmente nella Repubblica di Croazia per un periodo ininterrotto di cinque anni, ivi incluso il soggiorno temporaneo, l’asilo o la protezione sussidiaria. La residenza ininterrotta nella Repubblica di Croazia significa, in concreto, che nel suddetto periodo di cinque anni lo straniero può allontanarsi dal territorio dello Stato in più occasioni fino ad un massimo di dieci mesi in totale, oppure fino a 6 mesi in caso di assenza per una sola volta (Art. 92, Law on Foreigners).

Il periodo di soggiorno di cinque anni richiesto per ottenere la residenza permanente, a favore di chi beneficia dell’asilo o della protezione sussidiaria, prende in considerazione, come già detto, anche il tempo antecedente alla concessione della protezione internazionale, calcolando, però, la metà del tempo dal giorno in cui la domanda di protezione è stata presentata fino a quando tale protezione è stata concessa, ovvero l’intero periodo di tempo se esso supera i 18 mesi. (Art. 93, Law on Foreigners).

Il beneficiario presenta una domanda di rilascio del permesso di soggiorno permanente all’Amministrazione di polizia o alla stazione di polizia in base al luogo della sua residenza temporanea. Il Ministero dell’Interno decide sulla domanda di concessione della residenza permanente e, contro la decisione del Ministero, può essere presentato un ricorso amministrativo. (Art. 95, Law on Foreigners).

La residenza permanente è concessa allo straniero che risulti essere in possesso dei seguenti requisiti: ha un documento di viaggio estero valido; ha i mezzi per sostenersi; ha un’assicurazione sanitaria; conosce la lingua croata, l’alfabeto latino, la cultura croata ed il sistema sociale; e non costituisce un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o la sanità pubblica. (Art. 93, Law on Foreigners).

**Ricorso**

Le decisioni del Ministero dell’Interno possono essere contestate dinanzi al Tribunale Amministrativo. (Art. 32 LITP).

Secondo la legge, il termine entro il quale il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo contro decisioni adottate nell’ambito della la procedura ordinaria è fissato in 30 giorni.

Ogni caso d’asilo è esaminato da un solo giudice, che, di solito, non è specializzato in diritto di asilo.

Nella maggior parte dei casi il giudice tiene un’audizione in presenza del richiedente asilo e di un interprete.

Nella procedura regolare non è previsto alcun limite di tempo, per la decisione del tribunale amministrativo.

I ricorrenti possono presentare un ulteriore ricorso contro la decisione del Tribunale amministrativo dinanzi ad un Alto tribunale amministrativo. Questo appello tuttavia non ha effetto sospensivo automatico. (Art. 51 LITP).

**Procedura accelerata**

Il Ministero attuerà la cosiddetta procedura accelerata, con il conseguente obbligo di decidere entro 2 mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda o di una domanda successiva, se ritenuta ammissibile, al verificarsi di una delle circostanze qua di seguito indicate:

1. il ricorrente ha presentato solo fatti irrilevanti per una valutazione del merito della domanda;
2. Il richiedente ha consapevolmente ingannato il Ministero presentando false informazioni o documenti non attendibili, non fornendo informazioni pertinenti, o nascondendo documenti che avrebbero potuto avere effetti negativi sulla decisione;
3. Il richiedente ha agito, probabilmente in mala fede, per distruggere documenti che stabiliscono l’identità e / o la nazionalità, con l’obiettivo di fornire false informazioni sulla propria identità e / o nazionalità;
4. il ricorrente ha fornito affermazioni incoerenti, contraddittorie, manifestamente imprecise o poco convincenti, contrarie alle informazioni verificate sul paese di origine, rendendo inaffidabile la sua domanda;
5. è ammissibile una domanda successiva;
6. il richiedente ha già soggiornato per un lungo periodo nella Repubblica di Croazia e non ha manifestato la sua intenzione di richiedere la protezione internazionale in precedenza, senza che tale ritardo risulti in qualche modo giustificato;
7. il ricorrente ha espresso l’intenzione di chiedere una protezione internazionale con la chiara finalità di rinviare o impedire l’esecuzione di una decisione che comporterebbe la sua espulsione dalla Repubblica di Croazia;
8. il richiedente rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale o per l’ordine pubblico della Repubblica di Croazia;
9. è possibile applicare il concetto di paese di origine sicuro;
10. il richiedente ha rifiutato di fornire le sue impronte digitali.

Il tribunale amministrativo è l’organo competente ad esaminare il ricorso anche nella procedura accelerata, esattamente come nella procedura regolare. Tuttavia, i termini sono, in questo caso, ridotti ad appena 8 giorni dalla data della decisione del Ministero dell’Interno. (Art. 41 LITP).

Inoltre, i ricorsi contro decisioni negative, adottate nell’ambito di procedure accelerate, non hanno automaticamente effetto sospensivo.

Il richiedente asilo può, però, richiedere tale effetto, e la Corte deve decidere al riguardo entro 8 giorni dalla ricezione dell’istanza. Tuttavia, nei casi in cui il richiedente abbia già soggiornato per un lungo periodo nella Repubblica di Croazia e non abbia espresso per tempo, e senza che tale ritardo possa essere giustificato da precise circostanze, l’intenzione di richiedere la protezione internazionale, l’eventuale ricorso contro una decisione negativa non potrà avere effetto sospensivo, cioè non esiste la possibilità nemmeno di richiedere l’effetto sospensivo. (Art. 51 LITP).

**Regolamento di Dublino**

La Croazia non utilizza alcuna normativa nazionale specifica per incorporare il Regolamento di Dublino, ma ne fa riferimento all’articolo 2 e all’articolo 43 del LITP, precisando che la domanda sarà respinta se la responsabilità di un altro Stato membro è stata accertata. A questo proposito, il LITP non stabilisce criteri per determinare lo stato responsabile, ma il Ministero dell’Interno, nel prendere una decisione su un caso, fa riferimento semplicemente ai criteri elencati nel citato regolamento.

All’interno del Dipartimento per l’Asilo, un gruppo di funzionari, denominato “Unità di Dublino”, svolge le procedure Eurodac e Dublino. Al richiedente che, senza motivo giustificato, rifiuta che gli vengano prese le impronte digitali, verranno prese le proprie impronte digitali dagli agenti di polizia anche senza il suo consenso. (Art.33 LITP).

La decisione sul trasferimento contiene i motivi per l’applicazione del regolamento di Dublino e le informazioni su come presentare un reclamo contro la decisione. Il reclamo, per il quale i richiedenti ricevono assistenza legale gratuita, deve essere presentato dinanzi al Tribunale amministrativo entro 8 giorni dalla data della decisione. (Art. 44 (3) LITP).

I reclami hanno effetto sospensivo.

**Ricevibilità**

Nessuna procedura specifica è denominata “procedura di ammissibilità” in Croazia. Tuttavia, è possibile che il Dipartimento per l’Asilo decida senza procedere ad un ulteriore esame approfondito della domanda di asilo, quando i motivi del rigetto della domanda sono palesemente soddisfatti.

Tali motivi sono riconducibili, in base all’articolo 43 della LITP, ad una delle seguenti ipotesi : al richiedente è stata concessa la protezione internazionale in un altro Stato membro dell’UE o dello Spazio economico europeo; al richiedente è stata concessa una protezione internazionale da uno Stato terzo, comprese le garanzie derivanti dal non respingimento, a condizione che ne sia ancora soggetto al ritorno in quello Stato; è possibile applicare il concetto di paese terzo sicuro; è possibile applicare il concetto di paesi terzi sicuri europei; viene stabilita la responsabilità di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo per esaminare la domanda; o la domanda è stata presentata da un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea.

Non esistono termini di tempo specifici che devono essere rispettati dal Ministero dell’Interno nella procedura di primo grado per la notifica di una decisione di rifiuto.

**Procedura di confine**

Secondo l’articolo 42 della LITP, la procedura di frontiera sarebbe applicabile allo straniero che esprime l’intenzione di presentare una domanda o una domanda successiva ad un punto di attraversamento di frontiera o in una zona di transito di un aeroporto, un porto marittimo o un porto d’acqua interno, ammesso che le seguenti condizioni siano soddisfatte: il richiedente sia dotato di condizioni materiali di accoglienza; e la domanda o la domanda successiva possono essere respinte in quanto manifestamente infondati se il richiedente non soddisfa le condizioni per l’asilo o la protezione sussidiaria e sono soddisfatte le condizioni per applicare la procedura accelerata, oppure la domanda o la domanda successiva possono essere dichiarate irricevibili.

Tuttavia, se una decisione relativa alla domanda non viene presa entro il termine di 28 giorni a decorrere dal giorno della presentazione della domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrà essere ammesso nel territorio della Repubblica di Croazia, con conseguente avvio della procedura regolare.

I ricorsi contro le decisioni adottate dal Ministero nell’ambito di una procedura di frontiera sono soggetti a termini più brevi, ovvero entro 5 giorni dal giorno della pronuncia della decisione. Il Ministero trasmette il fascicolo entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta, da parte del tribunale amministrativo, di trasmissione del suddetto fascicolo. A sua volta, il Tribunale amministrativo è tenuto ad emettere la sentenza entro 8 giorni dalla ricezione del fascicolo.

**Domande successive**

In caso di presentazione di una domanda successiva, il richiedente dovrebbe anzitutto precisare al Centro di accoglienza per i richiedenti, di norma per iscritto oppure oralmente se la persona è analfabeta, i motivi che possono giustificare la presentazione di una domanda successiva.. Il Ministero dell’Interno è tenuto a decidere sulla domanda successiva entro e non oltre 15 giorni dal giorno della ricezione.

Tale domanda deve riportare le circostanze e le prove rilevanti manifestatesi dopo la decisione, relativa alla prima richiesta, o che il ricorrente non ha presentato per ragioni giustificate nel corso della precedente procedura.

La ricevibilità della domanda successiva deve essere valutata in base ai fatti e alle prove che essa contiene e in relazione ai fatti e alle prove già utilizzati nella precedente procedura. Se è accertato che la domanda successiva è ricevibile, una decisione deve essere nuovamente pronunciata sulla questione di merito del ricorso e la decisione precedente revocata. La domanda successiva deve essere respinta se si accerta che è irricevibile. Una domanda successiva presentata da uno straniero in trasferta dovrà essere presa in esame nello Stato membro UE o dello Spazio Economico Europeo responsabile, in base ai regolamenti europei, ma sarà dichiarata irricevibile dalle Autorità Croate. (Art. 47 LITP)

La LITP prevede che il Ministero possa decidere di respingere una domanda successiva se ritenuta inammissibile. Non è previsto alcun ricorso specifico contro una decisione di respingimento di una domanda o di una domanda successiva, ma è possibile presentare un’istanza di revisione dinanzi al Tribunale amministrativo entro 8 giorni dal giorno della decisione. In questo caso l’appello non ha effetto sospensivo, a meno che il richiedente non presenti contestualmente istanza di sospensione; così facendo ha diritto di soggiorno fino alla pronuncia della sentenza sulla concessione dell’effetto sospensivo. (Artt. 43 e 51, LITP)

Se il richiedente presenta una domanda successiva con l’intento di rinviare o impedire l’esecuzione della decisione di espulsione dalla Repubblica di Croazia, ha diritto di soggiorno fino a quando la decisione sulla domanda successiva diventa definitiva.

Tuttavia, i richiedenti che presentano una nuova domanda successiva dopo che una decisione sia già stata pronunciata su una precedente domanda successiva non hanno il diritto di soggiorno nella Repubblica di Croazia. (Art. 53 LITP)

**Paesi di origine sicura**

Secondo l’art. 44 del LITP, un paese è considerato un paese di origine sicura quando, in base alla situazione giuridica, all’applicazione della legge e alle circostanze politiche generali, si può dimostrare che non esiste in generale nessuna persecuzione, o rischio di subire gravi danni, come stabilito sulla base delle seguenti informazioni : le leggi e la legislazione pertinenti del paese e le relative modalità di applicazione; il rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla CEDU, in particolare l’articolo 15, paragrafo 2 della CEDU, il Patto internazionale per i diritti civili e politici e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura; il rispetto del principio del non respingimento; la presenza di un sistema di rimedi efficaci.

Le informazioni di cui sopra sono raccolte da varie fonti rilevanti, in particolare da altri Stati membri dell’UE o dello Spazio economico europeo, l’EASO, l’UNHCR, il Consiglio d’Europa e altre organizzazioni internazionali competenti.

Il Ministro dell’Interno, previa approvazione del Ministro per gli affari esteri, decide di emanare un elenco di paesi di origine sicuri e ne informa la Commissione europea; inoltre verifica regolarmente e, se necessario, rivede l’elenco dei paesi di origine sicuri, tenendo conto delle informazioni sopra menzionate, con il previo consenso del Ministro per gli affari esteri e informa la Commissione UE.

Per ciascuna domanda viene stabilito, singolarmente, se le condizioni sono soddisfatte per l’applicazione del concetto di paese di origine sicura. Un paese compreso nell’elenco dei paesi di origine sicura può essere considerato tale solo se il richiedente: ha la cittadinanza di tale paese o ha avuto la sua precedente residenza in tale paese in qualità di apolide; e non ha spiegato in modo credibile perché questo paese di origine non può essere considerato un paese di origine sicuro per lui. Il richiedente è informato tempestivamente dell’applicazione del suddetto concetto per consentirgli di contestare l’uso del concetto di paese di origine sicura, tenuto conto della specificità delle sue circostanze personali.

Nel 2016 è stata adottata una decisione relativa all’elenco dei paesi di origine sicuri nella procedura di concessione della protezione internazionale. L’elenco comprende 10 paesi: Albania, Bosnia Erzegovina, FYROM, Kosovo, Montenegro, Serbia, Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia. (Lista consultabile al sito: <http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_05_45_1166.html>).

**Paese terzo sicuro**

L’art. 45 del LITP definisce “paese terzo sicuro” quello in cui il richiedente è al sicuro da persecuzioni o da rischi di grave sofferenza, dove gode dei vantaggi del non respingimento, ed ha la possibilità di accedere ad un’effettiva procedura di protezione, ai sensi della Convenzione del 1951. Il fatto che siano soddisfatte le condizioni per applicare il concetto di paese terzo sicuro è stabilito separatamente per ciascuna domanda, valutando se un paese soddisfi le condizioni sopra menzionate e se esiste una connessione tra tale paese e il richiedente, sulla base della quale ci si può aspettare che egli possa richiedere una protezione internazionale lì, tenendo conto di tutti i fatti e le circostanze della sua domanda.

Il richiedente sarà informato tempestivamente dell’applicazione del concetto di paese terzo sicuro, in modo che sia in grado di contestarlo, sulla base delle sue circostanze personali.

Il Ministero è tenuto inoltre a rilasciare al richiedente un documento, nella lingua del paese terzo sicuro, attestante che la domanda del richiedente non è stata esaminata, nel merito, nella Repubblica di Croazia. Se il paese terzo sicuro rifiuta di accettare lo straniero, viene espletata la procedura in Croazia.

Infine, il Ministero ha l’obbligo di informare regolarmente la Commissione europea sui paesi a cui è stato applicato il concetto di paese terzo sicuro.